RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Art. 16

Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali

All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". All'articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni e' redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed e' sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresi', in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, e' derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalita' di conservazione dei plichi sigillati nonche' della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Versione in vigore dal 16 aprile 1988, non più in vigore dal 26 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati
Estremi	Legge 13 aprile 1988, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/risarcimento-dei-danni-cagionati-nell-esercizio-delle-funzioni/art-16-responsabilita-dei-componenti-gli-organi-giudiziari-collegiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it